

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PAOLA MARIANI

UDINE 26 MARZO 2014

Introduzione

Il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali. E' finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Introduzione

Per “riaccertamento straordinario dei residui “si intende il processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all’adozione del nuovo principio della competenza potenziata.

Al termine del riaccertamento i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Per gli enti in sperimentazione dal 1 gennaio 2014, l'articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

Analogamente, con l'entrata in vigore della riforma, gli enti territoriali dovranno riaccertare i propri residui alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

In entrambi i casi il legislatore prevede che il processo di adeguamento dei residui sia deliberato nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

E' infatti evidente la necessità, prima di adeguare i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti al nuovo principio, di determinarne l'importo in via definitiva secondo il previgente ordinamento contabile, approvando il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al Consiglio.

Eventuali errori od omissioni nell'attività di riaccertamento straordinario possono essere recuperati nell'ambito dell'ordinaria attività di riaccertamento dei residui, in occasione della predisposizione del rendiconto.

MODALITA' DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

- 1) *Eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (per esempio gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL);*
- 2) *eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni scadute alla data del 31 dicembre 2013 e, ai fini della successiva reimputazione, individuazione delle relative scadenze;*

MODALITA' DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

- 3) *determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2014-2016, nell'entrata del primo esercizio, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positivo;*
- 4) *determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;*

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

5) *individuazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, con particolare riferimento all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo di tale accantonamento è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice al principio. I vincoli e gli accantonamenti sono definiti anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione;*

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

- 6) *variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016 (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:***
- l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2014;***
 - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016 riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2014 e nell'entrata e nella spesa degli esercizi successivi;***
 - l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;***
 - l'adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa e l'importo dei residui iniziali attivi e passivi ai risultati del riaccertamento;***

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

- 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2013.*

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Se i residui passivi sono prevalentemente reimputati ai primi esercizi, mentre i residui attivi sono prevalentemente imputati agli esercizi successivi, è probabile che il fondo pluriennale vincolato, determinato come differenza tra i residui passivi e i residui attivi, non sia sufficiente a dare copertura ai debiti reimputati ai primi esercizi.

In tal caso si formano i cd. “disavanzi tecnici”, di importo corrispondente agli avanzi formatasi negli esercizi successivi dall'eccedenza dei residui attivi reimputati.

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Mentre lo schema del decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede espressamente, a decorrere dal 2015, la possibilità di un bilancio di previsione in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario, durante la sperimentazione, in assenza di uno specifico intervento del legislatore, non è possibile derogare al principio contabile generale del pareggio, ed è necessario dare copertura all'eventuale disavanzo tecnico con le risorse dell'esercizio.

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Nel caso in cui la distribuzione temporale dei residui reimputati comporti, per alcuni esercizi, la formazione di avanzi cui corrispondono disavanzi degli esercizi successivi è necessario destinare tali avanzi alla copertura dei disavanzi, incrementando di pari importo il fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa degli esercizi in cui si forma l'avanzo.

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Nel caso di residui attivi al 31 dicembre 2013 reimputati agli esercizi successivi per un importo complessivo maggiore dei residui passivi reimputati, che non richiede la costituzione del FPV in entrata nell'ex. 2014, potrebbe verificarsi una distribuzione temporale dei residui attivi e passivi da richiedere l'incremento del FPV stanziato nella spesa del 2014 o degli esercizi successivi, da destinare alla copertura dei debiti reimputati negli ex successivi non finanziati dai residui attivi reimputati.

MODALITA' RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Ai fini della corretta determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014 e degli adeguamenti del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio di previsione è richiesta la compilazione di appositi prospetti, da allegare alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, che considerano anche l'ipotesi dei disavanzi tecnici (costituiti dalle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" e degli avanzi da destinare all'incremento del fondo pluriennale vincolato (costituite dalle righe denominate" Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa").